



Decreto Dirigenziale n. 53 del 21/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA FISIOPHARMA SRL CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI PALOMONTE, NUCLEO INDUSTRIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta FISIOPHARMA SRL, con sede legale ed impianto in Nucleo Industriale, nel Comune di Palomonte, Legale Rappresentante Sig. Ceccarelli Maurizio Enrico, nato a Milano il 06.11.1948, in data 23.04.2002, prot. 3699 ha presentato Dichiarazione attestante la sussistenza di Attività ad Inquinamento Atmosferico Poco Significativo, ai sensi del DPR del 25.07.1991, per l'attività di produzione di soluzioni fisiologiche e di specialità medicinali in genere nonché commercializzazione;

- che la succitata Ditta FISIOPHARMA SRL, ha presentato in data 06.10.2011 prot. 754806, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006, per il medesimo impianto ubicato nel Comune di Palomonte, Nucleo Industriale, per l'attività di produzione di medicinali;

- che in data 15.10.2012 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

- che in data 26.11.2012, prot. 870012, la Ditta ha inviato la documentazione integrativa chiesta nella Conferenza di Servizi del 15.10.2012;

- che in data 13.06.2012 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Gruppo elettrogeno a gasolio 0,629 MW	"Impianti in deroga" all'art. 272 comma 1, Allegato IV alla parte V - Parte I lettera bb) del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 128/2010		
E2	Caldaia a metano uffici 0,349	"Impianti in deroga" all'art. 272 comma 1, Allegato IV alla parte V - Parte I lettera dd) del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 128/2010		
E3	Caldaia RSA 1550 generazione vapore 1,395 MW			
E4	Caldaia ETA 1120 generazione vapore 1,302			
E5	Vapore acqueo ed aria calda	Emissioni cui non si applica il Titolo I della Parte V del D.L.gs 152/06 come modificato dal D.Lgs 128/2010 ai sensi dell'articolo 272 comma 5 del decreto medesimo.		
E6	Aria calda			
E7				
E8	Brucciatori saldatura finale 0,003MW	"Impianti in deroga" all'art. 272 comma 1, Allegato IV alla parte V - Parte I lettera dd) del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 128/2010		
E9	Aria calda	Emissioni cui non si applica il Titolo I della Parte V del D.L.gs 152/06 come modificato dal D.Lgs 128/2010 ai sensi dell'articolo 272 comma 5 del decreto medesimo.		
E10				
E11	Brucciatori saldatura finale liquidi sterilizzabili 0,003MW	"Impianti in deroga" all'art. 272 comma 1, Allegato IV alla parte V - Parte I lettera dd) del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 128/2010		
E12	Aria calda	Emissioni cui non si applica il Titolo I della Parte V del D.L.gs 152/06 come modificato dal D.Lgs 128/2010 ai sensi dell'articolo 272 comma 5 del decreto medesimo.		
E13	Camino aria reparto	Polveri	1,44	0,0052
E14	Aria calda	Emissioni cui non si applica il Titolo I della Parte V del D.L.gs 152/06 come modificato dal D.Lgs 128/2010 ai sensi dell'articolo 272 comma 5 del decreto medesimo.		
E15				
E16				
E17				
E18	Camino aria cappa laboratorio chimico-fisico			
E19	Camino aria cappa laboratorio test di sterilità			

E20	Camino aria cappa laboratorio chimico-fisico R&s	"Impianti in deroga" all'art. 272 comma 1, Allegato IV alla parte V - Parte I lettera jj) del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 128/2010
E21	Camino aria cappa laboratorio test di sterilità	

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 29.11.2012, con nota del 04.12.2012 prot. 894809 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 07.02.2013, prot. 97553, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 410,41 effettuato dalla ditta FISIOPHARMA SRL, a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta FISIOPHARMA SRL, con sede legale ed impianto in Nucleo Industriale, nel Comune di Palomonte, Legale Rappresentante Sig. Ceccarelli Maurizio Enrico, nato a Milano il 06.11.1948, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per l'attività di produzione di medicinali, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di

effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

-di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta FISIOPHARMA SRL, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta FISIOPHARMA SRL, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Palomonte;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO